

SEZIONE CENTRO  
Via Basento, 37  
00198 Roma  
Tel. +39 068537301  
Fax +39 068549603  
E-Mail: centro@assistal.it

Roma, 16 gennaio 2009

**EMICOM SERVICE SRL** rappresentata da Antonio Frontoni e Simone Cascioli

**ASSISTAL:** rappresentata da Giancarlo Ricciardi

**FIM-CISL Nazionale** rappresentata da Leonardo Alfarano e le rispettive strutture territoriali, in persona dei signori Maggi e Pisoni

**FIOM-CGIL Nazionale** rappresentata da Augustin Breda e le rispettive strutture territoriali, in persona del signor Carboni, Cesari e Romanelli

**UILM-UIL Nazionale** rappresentata da Adolfo Rocchetti e le rispettive strutture territoriali, in persona del signor Caporaso e Loiacono

**RSU territoriali** rappresentate dai rispettivi membri

Sede Nazionale  
Viale Restelli, 3  
20124 Milano  
Tel. +39 026085211  
Fax +39 02606599  
E-Mail: nazionale@assistal.it

**Oggetto: Verbale di Accordo Sindacale del 16 gennaio 2009**

Le Parti, come sopra specificate, convengo che l'accordo sindacale in oggetto avrà efficacia a seguito di consultazione ed approvazione dello stesso da parte delle assemblee dei lavoratori di Emicom Service S.r.l., che dovranno tenersi entro il 27 gennaio 2009.

L'esito delle consultazioni dovrà essere comunicato formalmente da parte delle OO.SS. all'azienda entro il 29 gennaio 2009.

Resta esplicitamente inteso che, un caso di mancata approvazione di detto accordo, lo stesso non esplicherà i propri effetti.

FIM/CISL

FIOM CGIL

UILM UIL

RSU EMICOM SERVICE SRL

EMICOM SERVICE SRL

ASSISTAL



CONFINDUSTRIA





# Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

SEZIONE CENTRO  
Via Basento, 37  
00198 Roma  
Tel. +39 068537301  
Fax +39 068549603  
E-Mail: centro@assistal.it

Sede Nazionale  
Viale Restelli, 3  
20124 Milano  
Tel. +39 026085211  
Fax +39 02606599  
E-Mail: nazionale@assistal.it

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 16.01.2009 in Roma, presso la Sede dell'Assistal, si sono incontrati:

EMICOM SERVICE SRL rappresentata da Antonio Frontoni e Simone Cascioli  
ASSISTAL: rappresentata da Giancarlo Ricciardi  
FIM-CISL Nazionale rappresentata da Leonardo Alfarano e le rispettive strutture territoriali, in persona dei signori Maggi e Pisoni  
FIOM-CGIL Nazionale rappresentata da Augustin Breda e le rispettive strutture territoriali, in persona del signor Carboni, Cesari e Romanelli  
UILM-UIL Nazionale rappresentata da Adolfo Rocchetti e le rispettive strutture territoriali, in persona del signor Caporaso e Loiacono  
RSU territoriali rappresentate dai rispettivi membri

e sono addivenuti al seguente

## ACCORDO SINDACALE

### 1. REPERIBILITA'

Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL applicato in azienda ed il principio della non programmabilità degli interventi in reperibilità, si intende definire la seguente normativa comune a tutto il territorio nazionale per interventi, da effettuarsi al di fuori del normale orario di lavoro, sugli impianti gestiti.

Gli operatori reperibili, che saranno dotati di telefono cellulare e veicolo aziendale, dovranno essere presenti sul luogo della chiamata entro i tempi previsti dal contratto d'appalto cui si riferiscono i loro interventi.

I medesimi utilizzeranno le attrezzature aziendali analogamente a quanto in loro dotazione per il normale servizio diurno. Essi usufruiranno - salvo casi eccezionali e temporanei - per i servizi di reperibilità dell'automezzo aziendale, il cui utilizzo è riservato esclusivamente ad interventi lavorativi.

L'utilizzo eventuale di autoveicoli di proprietà personale per il servizio di reperibilità dovrà essere concordato con il lavoratore ed, in ogni caso, preventivamente autorizzato dai Responsabili di riferimento. In tale caso i rimborsi chilometrici saranno effettuati secondo le tariffe ACI (pubblicate annualmente sulla Gazzetta Ufficiale Italiana ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'imponibile fiscale e previdenziale), relativamente alle singole autovetture.

L'Azienda s'impegna inoltre ad una costante ricerca per limitare il ricorso alla reperibilità ed attuare tutte le possibili soluzioni tecnologiche atte a rendere lo svolgimento del servizio medesimo più agevole, senza diminuire i livelli di affidabilità tecnico / operativa e gestionale.

Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.

Il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e quello necessario al successivo rientro presso l'abitazione del lavoratore, seppur retribuito con le maggiorazioni per lavoro straordinario e ritenuto utile ai fini di quanto previsto in tema di riposi compensativi dal presente accordo, resta considerato, a tutti i fini ed effetti contrattuali e di legge, quale tempo di viaggio.

Di norma gli operatori reperibili si alterneranno con una rotazione del turno di sette giorni da lunedì (giorno montante) al successivo lunedì mattina.



CONFINDUSTRIA



Su richiesta della RSU, le parti si incontreranno annualmente al fine di una verifica sul sistema di reperibilità.

L'azienda si impegna a comunicare ai lavoratori interessati i turni di reperibilità entro l'ultimo giorno di due mesi precedenti a quello di turnazione in reperibilità.

Alle persone impiegate in servizio di reperibilità verrà riconosciuta un'indennità di reperibilità pari ad euro 105,00 (centocinque/00) lordi per ogni sette giorni così ripartiti:

- euro 25,00 (venticinque/00) lordi giornalieri per i sabati, le domeniche e le festività infrasettimanali;
- euro 11,00 (undici/00) lordi giornalieri per lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

In considerazione del trattamento economico di miglior favore riconosciuto nei capoversi precedenti rispetto a quanto contrattualmente stabilito, le parti si danno espressamente atto che nella voce "indennità di reperibilità" è già ricompreso "il compenso per ogni chiamata da parte dell'azienda seguito da intervento effettivo" stabilito dal vigente CCNL.

L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici connessi alle prestazioni di reperibilità vengono quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., le parti convengono che tali trattamenti economici siano esclusi dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Qualora l'intervento in reperibilità iniziasse o si protrasse durante l'arco temporale 01.00 - 06.00 di una giornata lavorativa, il lavoratore reperibile dovrà fruire di un riposo compensativo di durata pari alle ore effettivamente prestate in reperibilità nel suddetto arco temporale. In tale fascia oraria, per le ore effettivamente prestate per l'intervento verrà pertanto corrisposta unicamente la maggiorazione del 30%.

Il personale direttivo è escluso dall'applicazione del presente punto dell'accordo.

Tale disciplina trova applicazione a far data dal 01.01.2009

## **2. TRASFERITA**

Per quanto concerne il trattamento economico, si conviene che la corresponsione di tutti i trattamenti indennitari giornalieri verrà effettuata solo in presenza della consumazione di un pasto che le parti individuano essere funzionale ad una prestazione lavorativa di almeno quattro ore nel corso della giornata.

Ai fini di quanto sopra, per il solo personale con qualifica di apprendista, operaio, intermedio ed impiegato tecnico stabilmente adibito ad attività di cantiere in esterna - in luoghi variabili o diversi rispetto alla sede di lavoro - ad una distanza superiore di 20 km dalla medesima, viene definita la corresponsione di una "indennità di trasferta" pari ad un importo lordo di euro 13,50 (tredici/50).

Qualora la prestazione lavorativa dovesse protrarsi oltre le dodici ore dall'inizio dell'attività lavorativa, il lavoratore maturerà il secondo terzo di trasferta per la consumazione del pasto serale pari ad un importo lordo di euro 13,50 (tredici/50).

Nei casi previsti dal CCNL per gli Addetti all'Industria Metalmeccanica e della Installazione degli Impianti per l'applicazione dell'indennità di pernottamento, l'azienda erogherà il trattamento forfetario di importo pari ad euro lordi 36,00 (trentasei/00) ovvero, a seguito di preventiva autorizzazione dell'azienda secondo la prassi in essere, il trattamento più di lista a fronte di idonea documentazione a giustificazione. In caso, invece, di pernottamento in strutture ad uso foresteria nella disponibilità dell'azienda, verrà riconosciuto al lavoratore esclusivamente un'indennità lorda forfetaria pari ad euro 10,00 (dieci/00) giornalieri.

L' "indennità di trasferta" viene definita considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale e, quindi, è già

comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., le parti convengono che tale trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Tale disciplina trova applicazione a far data dal 01.01.2009.

### **3. INDENNITA' FORFETARIA "TEMPO DI VIAGGIO"**

Le parti si danno atto che il tempo impiegato, fuori orario di lavoro, per il rientro dal luogo effettivo in cui il dipendente è comandato a fornire la sua prestazione lavorativa alla sede o Centro Operativo di riferimento resta considerato, a tutti i fini ed effetti contrattuali e di legge, quale tempo di viaggio. Come condizione di miglior favore, le parti convengono che, con specifico riferimento alle sole ipotesi espressamente contemplate al punto 2. del presente accordo, rubricato "trasferta", l'azienda erogherà una indennità forfetaria "tempo di viaggio" in base al tempo medio attribuito convenzionalmente dalle parti per fasce chilometriche di spostamento (determinate con riferimento al sito più distante dalla sede o centro operativo di riferimento raggiunto nella singola giornata lavorativa) pari all'importo lordo specificato nella seguente tabella:

	<b><u>Distanza (km)</u></b> <b><u>massima giornaliera</u></b> <b><u>dalla sede o dal</u></b> <b><u>centro operativo di</u></b> <b><u>riferimento</u></b>	<b><u>Tempo medio</u></b> <b><u>convenzionale di</u></b> <b><u>viaggio (minuti)</u></b>	<b><u>Ind Forfetaria "tempo</u></b> <b><u>di viaggio"</u></b>
I^ Fascia	da oltre 20 e fino a 70	35	euro 3,07
II^ Fascia	da oltre 70 e fino a 120	55	euro 5,13

Le suddette indennità forfetarie sono state determinate convenzionalmente dalle parti, in misura uguale per tutti i lavoratori, in forza del principio del tempo medio convenzionale di percorrenza che tiene conto dei molteplici parametri che possono condizionarlo.

Sempre con riferimento alle sole ipotesi espressamente contemplate al punto 2. del presente accordo, rubricato "trasferta", nei casi in cui il lavoratore si rechi, per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, ad un sito di lavoro distante più di 120 km dalla sede o dal Centro Operativo di riferimento, il tempo impiegato al di fuori dall'orario di lavoro per il rientro alla suddetta sede o Centro Operativo dall'ultimo sito di intervento verrà indennizzato all'85% della normale retribuzione oraria.

Le parti si danno atto, altresì, che le suddette ore di viaggio per il rientro alla sede o Centro Operativo non fanno parte dell'orario di lavoro.

L'indennità forfetaria "tempo di viaggio" viene definita considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale e, quindi, è già comprensiva degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., le parti convengono che tale trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Tale disciplina trova applicazione a far data dal 01.01.2009

### **4. TRATTAMENTO PER ATTIVITA' DI CANTIERE IN ESTERNA ENTRO 20 KM DALLA SEDE DI LAVORO**

Le parti concordano di definire il riconoscimento del seguente trattamento per il solo personale con qualifica di apprendista, operaio, intermedio e impiegato tecnico stabilmente adibito ad attività di cantiere in esterna, che presta attività lavorativa in

luoghi variabili o diversi rispetto alla sede di lavoro distanti non più di 20 km da quest'ultima:

- a) riconoscimento di un buono pasto di valore omogeneo su tutto il territorio nazionale pari ad un valore nominale, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per almeno n. 4 ore, a € 6,50 (sei/50);
  - b) indennità forfetaria "tempo di viaggio" pari ad un importo lordo di euro 1,51 (uno/51), in base al tempo medio attribuito convenzionalmente dalle parti per detta fascia chilometrica di spostamento. La suddetta indennità forfetaria è stata determinata convenzionalmente dalle parti, in misura uguale per tutti i lavoratori, in forza del principio del tempo medio convenzionale di percorrenza che tiene conto dei molteplici parametri che possono condizionarlo.
- L'indennità forfetaria "tempo di viaggio" viene definita considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale e, quindi, è già comprensiva degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., le parti convengono che tale trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

#### **5. BUONO PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA ALL'INTERNO DELLA SEDE E DEI CENTRI OPERATIVI**

Riconoscimento per tutto il personale dipendente che opera all'interno della sede e dei centri operativi, con esclusione di quello inquadrato con qualifica di dirigente e di quadro, di un Buono Pasto di valore omogeneo su tutto il territorio nazionale pari ad un valore nominale, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per almeno n. 4 ore, a € 5,29 (cinque/29). Tale trattamento non viene erogato nei casi regolamentati dai punti 2., 3. e 4. che precedono.

#### **6. INQUADRAMENTO**

Le parti concordano, fermo restando quanto previsto dalla declaratoria contrattuale prevista dal vigente CCNL, di riferire i livelli di inquadramento alle lavorazioni specifiche dell'azienda in base a quanto di seguito elencato:

##### ***3° livello***

- manutenzione ordinaria BTS (*previa permanenza massima di 18 mesi nel 2° livello, con riferimento all'esclusiva anzianità maturata in servizio presso Emicom Service s.r.l., a far data dal mese di novembre 2007*);
- manutenzione ordinaria BSC, MSC, POP e MINIPOP (*passaggio al IV livello dopo massimo 48 mesi, con riferimento all'esclusiva anzianità maturata in servizio presso Emicom Service s.r.l. a far data dal mese di novembre 2007. Quale condizione di miglior favore, passaggio al IV livello dopo massimo 36 mesi - con riferimento all'esclusiva anzianità maturata in servizio presso Emicom Service s.r.l. a far data dal mese di novembre 2007 - per i lavoratori interessati dal conferimento di ramo d'azienda Emicom s.r.l./Emicom Service s.r.l. che alla data di conferimento del suddetto ramo possedevano in Emicom s.r.l. un'anzianità di servizio di almeno 36 mesi*);
- manutenzione correttiva BTS

##### ***4° livello***

- manutenzione correttiva BSC, MSC, POP e MINIPOP
- assistenza per attività di service
- referente magazzino di area

*5° livello*

- manutenzione complessa su impianti frigotermici
- coordinatori di linea per progetto e generali.

Le parti si danno atto che, essendo Emicom Service s.r.l. una società di nuova costituzione che sta implementando la propria organizzazione del lavoro, la specifica declaratoria di cui sopra avrà validità a far data dall'1.04.2010.

Conseguentemente, le parti concordano che, a fronte di quanto sopra stabilito, nel periodo 1.01.2009-1.04.2010 l'azienda provvederà ad operare le conseguenti modifiche all'inquadramento del proprio personale, senza che tale operazione possa comportare alcuna rivendicazione di tipo economico, ricollegata all'inquadramento, da parte dei lavoratori interessati per il periodo precedente il 01.04.2010.

Le parti concordano, altresì, di verificare entro il mese di febbraio 2009 le modifiche di cui sopra relative all'inquadramento del personale amministrativo e tecnico.

Le parti stabiliscono che, ai fini dell'inquadramento dei dipendenti, è necessario fare riferimento al criterio della prevalenza delle mansioni e dell'autonomia secondo i principi espressi dal CCNL applicato in azienda.

In considerazione delle plurime operazioni da effettuare al fine della corretta manutenzione dei siti e degli apparati di lavoro, le parti convengono che, fermo restando il corretto inquadramento in base al principio della prevalenza di cui sopra, il lavoratore è comunque tenuto ad effettuare tutte quelle operazioni, ivi comprese quelle accessorie alla mansione principale necessarie per l'esecuzione degli interventi/lavori, anche se di inferiore contenuto professionale.

**7) PERIODO DI VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente accordo ha validità biennale, con decorrenza 01.01.2009.

Il presente accordo aziendale trova validità su tutto il territorio nazionale per tutto il personale dipendente di Emicom Service Srl al quale è applicato il C.C.N.L. Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti, in organico alla data di sottoscrizione del presente accordo e di futura assunzione.

Il trattamento di cui al presente accordo costituisce una disciplina unitaria ed inscindibile, migliorativa del CCNL applicato in azienda che sostituisce ogni diversa regolamentazione aziendale per le materie oggetto del presente accordo.

FIM CISL

EMICOM SERVICE SRL

FIOM CGIL

ASSISTAL

UILM UIL

RSU EMICOM SERVICE SRL